

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2567 di mercoledì 16 febbraio 2011

I quesiti sul decreto 81: aggiornamento degli ASPP e RSPP

Sulle modalità della formazione e dell'aggiornamento degli ASPP e RSPP di un unico settore. A cura di G. Porreca.

A cura di G. Porreca (www.porreca.it).

Quesito

Gestisco un Centro di formazione che deve organizzare dei corsi di aggiornamento per RSPP che operano nei settori delle costruzioni B3, del commercio B6 e dei servizi B9 e consultando le disposizioni emanate in merito ho osservato che se si vuole far fare l'aggiornamento ad esempio ad un RSPP che ha frequentato i moduli A, C e B9 della durata di 12 ore, perché opera come RSPP solo negli uffici, lo stesso deve frequentare per forza un corso di 40 ore perché il corrispondente settore è inserito nel raggruppamento 1-2-6-8-9.

Ora non sembra incoerente che uno che è stato abilitato a fare l'RSPP per il macrosettore 9 con la formazione del modulo B di 12 ore poi ne deve fare 40 per l'aggiornamento partecipando tra l'altro a corsi destinati anche ad altri settori quali l'agricoltura, la pesca ecc. per le cui attività sono previsti rischi che in fondo non gli interessano? Ma se uno vuole aggiornarsi solo per un macrosettore specifico nel quale svolge la propria attività di RSPP non è più logico che lo stesso frequenti nell'arco quinquennale un corso della stessa durata della formazione e cioè di 12 ore nel caso del macrosettore B9, di 60 ore se opera nel settore delle costruzioni B3 e di 24 ore se opera nel settore del commercio B6?

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD072] ?#>

Risposta

Quella che il lettore riscontra come una illogicità è in realtà una delle regole fissate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (nel seguito indicata brevemente come Conferenza Stato-Regioni) nell'ambito di un Accordo raggiunto nel 2006 e che è attualmente ancora in vigore.

L'obbligo dell'aggiornamento degli addetti (ASPP) e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) è stato imposto, come è noto, dal D. Lgs. 23/6/2003 n. 195, contenente *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39"*, il quale ha introdotto nel testo originale del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 l'articolo 8-bis sulle *"Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni"*.

Quando, infatti, il D. Lgs. n. 626/1994 con l'articolo 8 impose l'obbligo della istituzione presso tutte le aziende dei servizi di prevenzione e protezione stabili altresì, con il comma 8 dello stesso articolo, che i responsabili di questi servizi dovessero possedere *"attitudini e capacità adeguate"* senza precisare però quali fossero da considerarsi tali attitudini e capacità per cui il legislatore ha provveduto successivamente, a seguito anche di una condanna della Corte di Giustizia europea, ad effettuare un ulteriore intervento legislativo con il D. Lgs. n. 195/2003. Tale ultimo decreto legislativo, infatti, introducendo il comma 8-bis, ha stabilito l'obbligo della formazione degli ASPP e RSPP (commi 2 e 4) e del loro aggiornamento quinquennale (comma 6) demandando il compito di individuare le modalità, la durata ed i requisiti minimi sia della formazione che dell'aggiornamento alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, cosa che la

stessa ha poi fatto nell'ambito di due Accordi raggiunti il primo il 26/1/2006 e pubblicato sulla G. U. n. 37 del 14/2/2006 ed il secondo il 5/10/2006 pubblicato sulla G. U. n. 285 del 7/12/2006.

Con l' Accordo del 26/1/2006, come è noto, le attività lavorative sono state distribuite in nove macrosettori ed è stata regolamentata la formazione degli ASPP e RSPP con l'obbligo della frequenza dei moduli A, B e C e con le durate ed i contenuti riportati nello stesso decreto. Tale Accordo ha, altresì, regolamentato anche la formazione di aggiornamento degli ASPP e RSPP ed al punto 3 ha fissata la durata di detti corsi stabilita, per quanto riguarda i RSPP, in 60 ore per i macrosettori di attività Ateco 3, 4, 5 e 7 ed in 40 ore per i macrosettori di attività Ateco n. 1, 2, 6, 8 e 9, e, per quanto riguarda invece gli ASPP, la durata in 28 ore per tutti i macrosettori di attività Ateco. Nello stesso punto 3 l'Accordo del 26/1/2006 ha, altresì, precisato che il contenuto dei corsi di aggiornamento deve far riferimento a quello dei moduli B affermando in particolare che:

"in attuazione di quanto previsto dal citato comma 5 dell'art. 8 bis, si conviene che i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo:

- a) al settore produttivo di riferimento;*
- b) alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;*
- c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione".*

Successivamente gli indirizzi forniti dalla Conferenza Stato-Regioni nel citato Accordo del 26/1/2006, al quale è seguito un secondo Accordo del 5/10/2006, con il quale sono stati forniti ulteriori indirizzi per quanto riguarda i corsi di aggiornamento, sono stati esplicitamente recepiti con i commi 2 e 6 dell'art. 32 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro che, come è noto, ha abrogato il D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i e di conseguenza anche il D. Lgs. n. 195/2003, per cui gli stessi indirizzi sono tuttora vigenti ed obbligatori.

Facendo riferimento alla osservazione fatta dal lettore si pone in evidenza che già fin dalla pubblicazione dell'Accordo del 26/1/2006 si è potuto osservare la presenza nel testo dell'Accordo stesso di alcune incoerenze analoghe a quella segnalata nel quesito in esame essendo stato riscontrato che in alcuni casi la durata dell'aggiornamento è superiore a quella della formazione del corrispondente modulo B così come è possibile osservare, per quanto riguarda la formazione dei RSPP, per il macrosettore 1 relativo all'Agricoltura (aggiornamento di 40 ore rispetto al modulo di formazione B di 36 ore), per il macrosettore 2 relativo alla Pesca (aggiornamento di 40 ore rispetto al modulo di formazione B di 36 ore), per il macrosettore 4 relativo alle Industrie, Fabbricazione, Produzione ecc. (aggiornamento di 60 ore rispetto al modulo di formazione B di 48 ore), per il macrosettore 6 relativo al Commercio, Attività Artigianali, ecc. (aggiornamento di 40 ore rispetto al modulo di formazione B di 24 ore), per il macrosettore 8 relativo alla Pubblica Amministrazione ed Istruzione (aggiornamento di 40 ore rispetto al modulo B di formazione di 24 ore) e per il macrosettore 9 relativo agli Alberghi, Ristoranti, Assicurazioni, ecc., quello di cui al quesito formulato, (aggiornamento di 40 ore rispetto al modulo di formazione B di 12 ore). Analoga situazione è possibile riscontrare anche per l'aggiornamento degli ASPP la cui durata è stata stabilita fissa in 28 ore per tutti i macrosettori rispetto alla durata dei moduli B del macrosettore 6 (24 ore), del macrosettore 8 (24 ore) e del macrosettore 9 (12 ore).

Le osservazioni appena fatte comunque, per quanto le decisioni assunte dalla Conferenza Stato-Regioni possano sembrarci in un primo momento illogiche, non devono meravigliarci più di tanto e si ritengono in fondo accettabili se si considera che, al di là del fatto che la stessa Conferenza nell'andare a regolamentare i corsi è stata costretta ad accorpare per semplificazione tutte le attività lavorative nell'ambito solo di alcune fasce, la finalità dei corsi di aggiornamento è quella di illustrare, così come indicato nell'Accordo stesso, da una parte le novità di prevenzione nell'ambito dei rischi del settore specifico produttivo di riferimento e le nuove normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro emanate dopo il periodo della formazione, normative che nel tempo hanno subite delle modifiche ed integrazioni legate in particolar modo al recepimento di nuove direttive europee, e dall'altra di far conoscere, altresì, le nuove tecniche e metodiche di prevenzione e protezione che interessano tutti i macrosettori delle attività lavorative.

Non ultimo, infine, è da tenere in considerazione che l'aggiornamento può essere distribuito ed anzi è opportuno che lo sia, considerata la sua natura e nell'ottica di una formazione continua, sostanziale e non formale, nell'arco di un quinquennio per cui è naturale e ben concepibile che la sua durata possa essere maggiore di quella della corrispondente formazione di base.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

